



*Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali*  
*Ministero della Giustizia*

Roma, 30/12/2009

5007/2009  
AMP

Ai Sigg Presidenti  
Ordini Provinciali dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali

LORO SEDI

Circolare n. 34/2009

Oggetto: Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.

Il Ministero della Giustizia con decreto 2 luglio 2009 ha approvato il Regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio dell'attività professionale di dottore agronomo e di dottore forestale da parte di cittadini comunitari e non, di seguito le procedure da attuare.

Tale regolamento prevede una prova attitudinale che deve avere luogo due volte l'anno nei mesi di maggio e di dicembre. Nella prima riunione dell'anno il Consiglio Nazionale stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno. L'esame si svolgerà nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie oggetto di esame.

La Commissione d'esame è istituita presso il Consiglio Nazionale ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti. La nomina di due membri effettivi e due membri supplenti è effettuata tra professionisti designati dal Consiglio Nazionale, iscritti nella sez. A e nella sez. B con almeno otto anni di anzianità, se non è possibile designare i membri secondo i criteri sopraindicati si procede alla nomina di professionisti iscritti in una sola delle due sezioni.

Due membri effettivi e due membri supplenti vengono nominati tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i Magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione o del distretto della Corte di Appello di Roma; la Commissione è costituita con decreto del Ministero della Giustizia e dura in carica tre anni.

L'art 7 del suddetto regolamento prevede un tirocinio di adattamento che ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessarie di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco e' indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende dottori agronomi e dottori forestali che esercitano la professione da almeno sette anni.

Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni dell'Albo secondo il DPR 5 giugno 2001, n. 328; copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'Ordine.

Al Consiglio Nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il Presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine cui e' iscritto il professionista.

La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui sopra ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto, il tirocinante è tenuto all'osservanza del Codice deontologico dei dottori agronomi e dottori forestali. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.

Per il tirocinio di adattamento va istituito un Registro dei tirocinanti nel quale vengono riportati:

- il numero d'ordine, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e codice fiscale;
- la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
- gli estremi del decreto di riconoscimento;
- la data di decorrenza dell'iscrizione;
- il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo, il numero di iscrizione, il codice fiscale, l'indirizzo e il luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco dei professionisti;
- gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
- la data di compimento di effettivo tirocinio;
- la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
- la data della cancellazione e relativa motivazione.



Per iscriversi nel registro dei tirocinanti si fa istanza al Consiglio Nazionale, inviando la domanda a mezzo raccomandata AR oppure presentandola direttamente presso gli uffici del Consiglio Nazionale e sulla quale viene apposto il timbro del Consiglio riportante la data di ricevimento, apposta ricevuta viene rilasciata al tirocinante.

Il Presidente del Consiglio Nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. L'iscrizione decorre dalla data della delibera di Consiglio; il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.

La Segreteria del Consiglio Nazionale entro dieci giorni provvede, con raccomandata AR, a dare comunicazione all'interessato, al professionista e all'Ordine provinciale della delibera adottata.

Ogni sei mesi il professionista, presso cui si svolge il tirocinio, compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio Nazionale, ove annota le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al Presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine che vi appone il visto. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio Nazionale, e per conoscenza al Consiglio provinciale, il libretto di tirocinio e relativa relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio Nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio Nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Nel caso in cui, per ragioni che ne impediscano l'effettivo svolgimento per una durata superiore ad un sesto ed inferiore alla metà della durata complessiva il tirocinio è sospeso, nel caso in cui l'effettivo svolgimento è impedito per una durata superiore alla metà della durata complessiva il tirocinio è interrotto.

Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio Nazionale della causa di sospensione o di interruzione e della ripresa del tirocinio, nel caso di sospensione. Il Consiglio Nazionale delibera la sospensione per un periodo non superiore ad un anno. La sospensione e l'interruzione sono dichiarate dal Consiglio Nazionale con comunicazione all'interessato e al professionista entro quindici giorni con lettera AR.



Il Consiglio Nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
- c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.
- d) rilascio del certificato di iscrizione all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

La delibera del Consiglio Nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui si è svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera AR, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui alla lettera c), il Consiglio Nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti. La delibera del Consiglio Nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui si è svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata AR.

Ci riserviamo di trasmettere entro il mese di gennaio il libretto ed il registro dei tirocinanti.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Dott. Agr. Andrea Sisti

